

Codice A1618A

D.D. 25 agosto 2022, n. 451

Oggetto: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Roburent - Interventi selvicolturali in Comune di Roburent, località Gias dell'Asino, lotto boschivo "Robert I" - Istanza n. 27123/2015 - Concessione proroga al termine di fine lavori.



ATTO DD 451/A1618A/2022

DEL 25/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Oggetto: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Roburent - Interventi selvicolturali in Comune di Roburent, località Gias dell'Asino, lotto boschivo "Robert I" – Istanza n. 27123/2015 – Concessione proroga al termine di fine lavori.

VISTA la domanda n. 27123/2015 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Roburent, pervenuta in data 21/10/2015 – assunta al Protocollo n. 53358;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2927 in data 02/11/2015, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

ATTESO CHE in data 30/06/2022 (ns. Prot. n. 81249) è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud – Sportello Forestale di Cuneo, la richiesta di proroga in data 29/06/2022 (Prot. n. 1422) dell'autorizzazione concessa di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra citata;

PRESO ATTO CHE, per gli effetti del combinato disposto del DL "Cura Italia" n. 18/2020 (come modificato ed integrato dal DL n. 125/2020 convertito con la L. 159/2020) e il successivo DL n. 221/2021, la validità delle autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica è risultata prorogata sino al 29/06/2022;

PRESO ATTO che l'art. 6, comma 6, del Regolamento forestale regionale vigente (DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.) consente la concessione di una proroga sino ad un anno del termine di conclusione dei lavori stabilito con il provvedimento di autorizzazione;

PRESO ATTO che a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico

Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

VERIFICATO QUINDI che risulta possibile concedere una proroga ai sensi del citato art. 6 del Regolamento forestale regionale vigente non superiore ad un anno, a partire dalla data di scadenza dell'autorizzazione citata, aggiornata al 29/06/2022;

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa di alcune criticità in via di risoluzione connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali disposta con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il D.lgs. 34/2018;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
- VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Roburent, ad usufruire di una proroga di un anno del termine di fine lavori stabilito con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 2927 in data 02/11/2015, aggiornato al 29/06/2022 (per effetto delle norme citate in premessa), e pertanto a tutto il 28/06/2023.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le altre prescrizioni impartite con la precedentemente citata Determinazione.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo